



**PROVINCIA DI SASSARI**  
SETTORE VIII AMBIENTE - AGRICOLTURA

## **REGOLAMENTO PROVINCIALE SULLE EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Il seguente regolamento disciplina le procedure volte al rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in relazione ai nuovi impianti, modifiche sostanziali, trasferimenti di impianti esistenti e rinnovi, di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s. m. i.

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

## INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	PAG. 4
Art. 2 - Presentazione della domanda	PAG. 4
Art. 3 - Documentazione allegata alla domanda	PAG. 4
• Relazione tecnica dettagliata	PAG. 4
• Relazione di sintesi	PAG. 6
Art. 4 - Istruttoria	PAG. 7
Art. 5 - Il responsabile del procedimento	PAG. 8
Art. 6 - Conferenza dei servizi	PAG. 8
Art. 7 - Archiviazione pratica	PAG. 9
Art. 8 - Vigilanza e controlli	PAG. 9
Art. 9 - Sanzioni	PAG. 9
Art. 10 - Norme finali di rinvio	PAG. 9
Art. 11 - Riferimenti normativi	PAG. 10
Art. 12 - Allegati	PAG. 10

### **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, a livello Provinciale, la procedura relativa al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per nuovi impianti, per modifiche sostanziali, trasferimento di impianti esistenti e rinnovi, in conformità all'articolo 269 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. nonché delle direttive regionali in materia di emissioni in atmosfera;
2. Le norme del presente regolamento sono suscettibili di modifica per effetto di sopravvenute norme Statutarie, Regionali o Statali vincolanti.

### **Art. 2 - Presentazione della domanda**

1. I gestori degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ricadenti nella procedura di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, devono presentare apposita istanza di autorizzazione, unitamente ai relativi allegati, alla Provincia di Sassari, settore Ambiente-Agricoltura, e trasmettere copia dell'intera documentazione agli enti interessati;
2. L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere richiesta nel caso di stabilimenti nuovi, per il trasferimento di stabilimenti da un luogo ad altro (ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06) nonché per la modifica sostanziale degli stabilimenti esistenti (ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/06). Analoga procedura deve essere espletata per il rinnovo di un'autorizzazione in scadenza (ai sensi dell'art. 269, comma 7, D.Lgs. 152/06);
3. L'istanza deve essere redatta in bollo, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente;
4. L'istante è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione, al pagamento delle tariffe per oneri di istruttoria e controllo come previste nella Deliberazione della G.R.-R.A.S. n° 20/17 del 19/05/2010 - "*Tariffe e oneri di istruttoria relative al rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*", allegata al presente regolamento e a cui si fa pieno ed integrale riferimento. Tali importi, dovuti a titolo di rimborso per le spese procedurali e istruttorie per l'esame delle domande, dovranno essere corrisposti mediante versamento su C.C. Postale n. 10695070 intestato Provincia di Sassari, oppure mediante Bonifico Bancario (IBAN: IT67X 01015 17203 000070028460), avendo cura di riportare nella causale del versamento "*Oneri istruttori - Autorizzazione Emissioni In Atmosfera*".

### **Art. 3 - Documentazione allegata alla domanda**

Alla domanda di autorizzazione, redatta in bollo, devono essere allegati i seguenti elaborati:

- 1) **Relazione tecnica dettagliata** che riporti:
  - la descrizione dello stabilimento (dimensionamento, potenzialità e condizioni di esercizio, sistemi di regolazione e controllo ecc.);
  - il ciclo produttivo e le specifiche fasi lavorative che generano le emissioni in atmosfera;
  - le materie prime e i prodotti finiti;
  - le schede di sicurezza delle materie prime e ausiliarie limitatamente alle attività in cui sono utilizzati solventi, smalti, prodotti vernicianti, collanti, inchiostri etc.;
  - la verifica se tutte le emissioni provenienti dal processo produttivo sono

tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecnologie disponibili (MTD e/o BAT);

- la quantità e la qualità delle emissioni;
- le modalità di esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo;
- il periodo per la messa a regime dello stabilimento a far data dalla messa in esercizio dello stesso;
- lo schema di flusso del ciclo lavorativo;
- gli elaborati grafici (mappa catastale con indicazione del foglio e delle particelle interessate, piante, planimetrie, prospetti, particolari costruttivi), in scala adeguata, che descrivano compiutamente lo stabilimento e il sito in cui esso è ubicato, oltre alle costruzioni limitrofe e la loro altezza, con la chiara indicazione delle aree occupate da ciascun impianto produttivo o di servizio (es. forni, reattori, stoccaggi, cabine di verniciatura, generatori di calore, impianti di abbattimento, etc) e dei relativi punti di emissione, numerati progressivamente con la sigla E1 ... En;
- tempi necessari per il raggiungimento del regime di funzionamento e per l'interruzione dell'esercizio dello stabilimento;
- tempi necessari affinché cessino le emissioni in atmosfera, dopo l'interruzione dell'esercizio dello stabilimento.

#### PER LE EMISSIONI CONVOGLIATE:

1. numero complessivo dei punti di emissione;
2. per ogni punto di emissione dovrà essere indicato:
  - altezza rispetto al piano campagna in metri;
  - diametro interno allo sbocco in metri o sezione interna allo sbocco in m×m;
  - se la direzione del flusso allo sbocco è orizzontale o verticale;
  - eventuali altre fasi i cui effluenti sono smaltiti attraverso il punto di emissione descritto, precisando la denominazione delle fasi e il loro riferimento numerico;
  - durata e frequenza delle emissioni.
3. caratterizzazione delle emissioni convogliate (fumi, gas, polveri, ecc., derivanti dalla fase), nelle più gravose condizioni di esercizio, indicando:
  - portata in volume in m<sup>3</sup>/h a 0°C e 0,101 Mpa;
  - temperatura in °C;
  - concentrazione in mg/m<sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa di ogni sostanza contenuta negli effluenti.
4. in relazione ai dati sopra richiesti indicare se sono stati ricavati da misure su impianti similari (in questo caso allegare copia dei certificati analitici), ovvero da calcolo teorico (indicare il procedimento di calcolo).
5. indicare se gli effluenti derivanti dalla fase sono:
  - utilizzati o avviati in altre fasi (in questo caso precisare quali fasi e passare alla descrizione della successiva fase individuata);
  - avviati ad impianto o sistema di abbattimento;
  - avviati direttamente in atmosfera;
  - altro: specificare.
6. descrizione e dimensionamento dell'impianto o sistema di abbattimento adottato per il trattamento degli effluenti con indicazioni in merito:
  - condizioni operative;
  - rendimento;
  - sistemi di regolazione e controllo;

dirizzo;

5. Una copia del presente regolamento sarà a disposizione presso l'Amministrazione Provinciale di Sassari, oltre a venir pubblicato sul sito WEB istituzionale all'indirizzo [www.provincia.sassari.it](http://www.provincia.sassari.it) ;
6. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

#### Art. 11 - Riferimenti normativi

1. La materia oggetto del presente regolamento è disciplinata dalle norme seguenti:
  - a) D.Lgs. 152/2006 "Testo unico in materia ambientale" e s.m.i.;
  - b) L.R. n. 9/2006 "Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali";
  - c) Legge 241/1990 "Norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
  - d) Direttive Regionali in materia di emissioni in atmosfera Delibera G.R. N° 9/42 del 23/02/2012;
  - e) D.P.R. n. 380/2001;
  - f) R.D. n. 1265/1934;
  - g) L.R. n. 3/2008.
  - h) L.R. n. 3/2009.

#### Art. 12 - Allegati

1. Deliberazione della G.R.-R.A.S. n° 20/17 del 19/05/2010 - "Tariffe e oneri di istruttoria relative al rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
2. Modulo "Istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera";
3. Modulo "Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate in Atmosfera".

### **Art. 7 - Archiviazione pratica**

1. L'archiviazione della domanda di autorizzazione può avvenire nei seguenti casi:
  - a) quando non venga inviata nei tempi previsti la documentazione richiesta;
  - b) quando non vengono pagate le spese di istruttoria;
  - c) ove il gestore comunichi di aver cessato l'attività per la quale aveva fatto richiesta di autorizzazione.
2. L'archiviazione della pratica è comunicata dall'ufficio competente agli Enti partecipanti alla CdS.

### **Art. 8 - Vigilanza e controlli**

1. La Provincia, autorità competente per il controllo, effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto;
2. La Provincia, attraverso il proprio personale dipendente e in collaborazione con gli altri Enti competenti, può programmare controlli a campione e a sorpresa all'interno delle Aziende che hanno ottenuto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

### **Art. 9 - Sanzioni**

1. I gestori degli impianti che producono emissioni in atmosfera in modo non conforme alla normativa vigente sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 279 del D.Lgs. 152/2006;
2. Fatta salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalla normativa vigente e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, la Provincia, sia d'ufficio, sia su segnalazione degli organi di vigilanza e di controllo, può procedere alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate e/o alla sospensione e revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 278 del D.Lgs. 152/2006;
3. La Provincia ha la facoltà di revocare il provvedimento autorizzatorio nei casi di mutamento della situazione di fatto, di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della Legge 241/90.

### **Art. 10 - Norme finali di rinvio**

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Sassari;
2. Unitamente al presente disciplinare viene approvata la modulistica allegata che potrà essere oggetto di revisione dove se ne manifesti l'esigenza;
3. La modulistica allegata al presente atto di indirizzo potrà essere modificata o integrata con Determinazione Dirigenziale, anche per adeguarla a eventuali modifiche o integrazioni della normativa di riferimento;
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, ove possibile, anche alle istanze inoltrate prima della data di esecutività del presente atto di in-

- materiali in ingresso (ivi compresi eventuali combustibili);
  - materiali in uscita, indicando la destinazione (con l'esclusione delle emissioni oggetto dell'autorizzazione).
7. disegno o schema dell'impianto o sistema di abbattimento descritto;
  8. modalità, tempi e frequenza della manutenzione ordinaria dell'impianto o sistema di abbattimento;
  9. quadro riassuntivo delle emissioni convogliate, da compilare direttamente sul modello riportato in allegato in ogni sua voce, in accordo con il numero progressivo riportato in planimetria;
  10. gli elaborati tecnici, ivi compresi disegni, planimetrie, ecc., devono essere datati e firmati da professionisti abilitati nelle specifiche materie.

### **PER LE EMISSIONI DIFFUSE:**

1. individuazione delle fasi del ciclo produttivo dalle quali possono originarsi emissioni diffuse nonché indicazione delle sostanze che possono essere presenti in tali emissioni;
  2. devono essere altresì fornite argomentazioni atte a dimostrare la non convogliabilità tecnica di tali emissioni;
  3. descrizione, dei sistemi installati o degli accorgimenti adottati per limitare le emissioni diffuse, avuto riguardo con quanto riportato nell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
  4. stima o calcolo delle emissioni diffuse derivanti dallo stabilimento, espresso come flusso di massa di ciascun inquinante presente, descrivendo il procedimento di stima/calcolo utilizzato per ottenere i quantitativi. In caso di stima risultante da campionamenti effettuati in ambiente di lavoro, è necessario allegare i relativi certificati analitici e una planimetria nella quale siano indicati i punti di campionamento;
  5. nel caso in cui lo stabilimento sia fonte di emissioni maleodoranti, deve essere effettuato uno studio sull'impatto delle emissioni odorigene nel territorio circostante, comprensivo di una campagna di analisi, interpretazione dei risultati e di proposte di contenimento delle stesse;
  6. descrizione di eventuali interventi di miglioramento in progetto, con indicazione delle tempistiche previste, nonché stima della riduzione delle emissioni diffuse prospettata;
  7. gli elaborati tecnici, ivi compresi disegni, planimetrie, ecc., devono essere datati e firmati da professionisti abilitati nelle specifiche materie.
- 2) **Relazione di sintesi** contenente:
- descrizione analitica dell'attività aziendale svolta, atto costitutivo della società, Codice Fiscale/Partita IVA e certificato di iscrizione alla CCIAA (il tutto fornito in formato originale o conformizzato ai sensi della normativa vigente);
  - generalità del rappresentante legale dell'attività aziendale e del direttore tecnico dello stabilimento;
  - organigramma del personale dipendente adibito alla gestione dello stabilimento, compreso il direttore tecnico responsabile, con le rispettive qualifiche professionali;
  - individuazione dei rischi inerenti la salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro e descrizione dettagliata dei sistemi volti alla loro eliminazione e/o riduzione;
  - qualora lo stabilimento produca rifiuti, in particolare quelli derivanti dal sistema di abbattimento delle polveri, indicare le modalità di smaltimento

- degli stessi;
- valutazione delle emissioni inquinanti di altro tipo, quali idriche, sonore, odorigene. Descrizione dei sistemi utilizzati per il contenimento delle suddette emissioni, dell'impatto visivo e dell'azione degli agenti atmosferici;
- definizione dei sistemi di intervento nell'ipotesi in cui si manifestino emergenze ambientali;
- rispetto della normativa sulla prevenzione incendi e sullo stoccaggio dei combustibili;
- piano di gestione, monitoraggio e controllo contenente tutte le informazioni relative ai criteri e alle misure adottate per la conduzione dello stabilimento che sono finalizzate alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento.

#### **Art. 4 - Istruttoria**

1. La Provincia, in qualità di Autorità Competente in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della L.R. n. 9/2006, esamina la domanda, convoca la conferenza di servizi e procede secondo le modalità e le tempistiche indicate dall'art. 269, comma 3, del D.Lgs. 152/06;
2. Nel caso di istanza formalmente incompleta, si provvederà a darne comunicazione al richiedente, che può produrre le eventuali integrazioni richieste nel termine di trenta giorni. In tal caso i termini resteranno sospesi sino alla trasmissione dell'istanza formalmente corretta da parte del richiedente stesso;
3. Per le istanze formalmente corrette, nei successivi trenta giorni verrà indetta una Conferenza dei Servizi ai sensi degli art. 14 e segg. della Legge 241/90 e s.m.i.;
4. La Provincia si pronuncia sull'istanza presentata entro centoventi giorni dalla ricezione. Nel caso di integrazione della domanda la pronuncia deve avvenire entro centocinquanta giorni dalla ricezione dell'istanza.
5. L'istante, se l'Autorità Competente non si pronuncia nei tempi indicati, può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di provvedere, notificando anche tale richiesta all'Autorità Competente;
6. La Provincia, al fine di semplificare la procedura amministrativa, procede ogni qual volta sia possibile attraverso il coordinamento dei propri uffici al rilascio di una autorizzazione integrata ambientale, con l'esame contestuale delle diverse matrici ambientali (aria - acqua - suolo) interessate dall'inquinamento;
7. La Provincia, concluso l'iter procedurale previsto dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, formalizzerà al richiedente il predetto provvedimento autorizzativo (integrato), ovvero l'eventuale diniego, anche in sede di conferenza di servizi;
8. Tale provvedimento conterrà tra l'altro:
  - a) le modalità di captazione e di convogliamento, per le emissioni tecnicamente convogliabili;
  - b) i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore (auto-controlli), per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento;
  - c) apposite prescrizioni per assicurare il contenimento delle emissioni diffuse.
9. Verranno inoltre indicati:
  - a) il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto;

- b) la durata dell'autorizzazione, stabilita in 15 anni, e la modalità per il rinnovo, la cui domanda dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

#### **Art. 5 - Il responsabile del procedimento**

1. Il Dirigente del Settore 8° Ambiente e Agricoltura provvede ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto al settore, la responsabilità della istruttoria e di ogni adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto;
3. Il nominativo del responsabile del procedimento è comunicato al soggetto richiedente;
4. Il responsabile del procedimento, anche avvalendosi di uno o più istruttori:
  - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
  - b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici, ispezioni, e ordinare esibizioni documentali;
  - c) propone al Dirigente del settore l'indizione della Conferenza dei Servizi;
  - d) convoca la prima seduta della Conferenza dei servizi;
  - e) presiede le sedute della Conferenza dei Servizi. In caso di impedimento può delegare tale funzione a un Istruttore;
  - f) cura la redazione dei verbali delle varie sedute della Conferenza avvalendosi di un segretario verbalizzante;
  - g) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti, servendosi degli appositi uffici della Provincia;
  - h) raccoglie i pareri di competenza e le determinazioni finali della Conferenza dei Servizi;
  - i) predispose la bozza del provvedimento conclusivo e lo sottopone al Dirigente del settore per la successiva approvazione;
  - j) invita, qualora lo ritenga opportuno per il buon esito del procedimento, rappresentanti di altre strutture dell'Ente a partecipare alle sedute della Conferenza dei Servizi (come propri consulenti). Adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

#### **Art. 6 - Conferenza dei Servizi**

1. Il Dirigente del Settore 8° Ambiente e Agricoltura, indice con proprio atto su proposta del responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, la Conferenza dei Servizi ai sensi degli art. 14 e segg. della Legge 241/90 e s.m.i.